



COMUNE DI MACOMER

(Provincia di Nuoro)

UFFICIO PATRIMONIO

Corso Umberto I, 08015 – Macomer (NU)

Telefono: 0785/790800 – Fax: 0785/790845

PEC: protocollo@pec.comune.macomere.nu.it – E-mail: info@comune.macomere.nu.it

Codice Fiscale: 83000270914 – Partita IVA: 00209400910 – Codice Univoco: UF6YDQ

BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VALEVOLE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MACOMER – ANNO 2026.

In esecuzione della Determinazione n. 932 del 06.10.2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

RENDE NOTO

1. Premessa

Il presente bando disciplina, a norma dell'articolo 4 della Legge regionale n. 13 del 06/04/1989, la formazione della graduatoria generale e delle sub-graduatorie finalizzate all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si rendano disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Macomer.

La nuova graduatoria modificherà quella al momento vigente. Pertanto, tutti coloro che sono attualmente presenti nella graduatoria, che era stata aggiornata nel 2022, dovranno presentare la **domanda di mantenimento dei requisiti** attraverso la compilazione dell'allegato **Modulo A**; coloro che invece aspirano all'**inserimento ex novo nella graduatoria**, dovranno compilare l'allegato **Modulo B**.

Ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 6 aprile 1989, n° 13, sino al 25% degli alloggi da assegnare in ciascun ambito territoriale può essere riservato dall'Amministrazione regionale, anche su proposta dei Comuni localizzatari, per far fronte a specifiche situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine od altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità. Anche per l'assegnazione degli alloggi riservati devono sussistere i prescritti requisiti di carattere generale, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, di durata comunque non eccedente gli anni due. Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle norme, salvi i casi di formale dichiarazione di pubblica calamità.

Gli alloggi, nel rispetto dell'articolo 1 della L.R. n. 13/1989, sono quelli realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni. Sono esclusi gli alloggi realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata e quelli previamente individuati con atto deliberativo dell'ente pubblico proprietario e favorevole presa d'atto da parte della Giunta regionale che, per modalità di acquisizione, destinazione funzionale, caratteristiche dell'utenza insediata o particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini dell'edilizia residenziale pubblica.

Al presente Bando possono partecipare:

- a) i nuovi aspiranti all'assegnazione di alloggi E.R.P.,
- b) gli iscritti nella graduatoria vigente per l'assegnazione di alloggi E.R.P., che intendono dimostrare il mantenimento dei requisiti per la permanenza nella graduatoria,
- c) gli iscritti nella graduatoria vigente per l'assegnazione di alloggi E.R.P., che abbiano maturato condizioni diverse rispetto a quelle originarie, che avevano consentito l'inserimento nella graduatoria.

Si precisa, pertanto, che coloro che sono già inseriti nella graduatoria vigente, come nei sopra indicati punti b) e c), sono tenuti, a pena di decadenza dall'iscrizione, a partecipare al presente Bando, entro i termini da questo previsti, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni soggettive ed oggettive attributive di punteggio, attraverso la presentazione dell'apposita modulistica.

2. Presupposti di diritto

- 1) L.R. n. 13/89 e ss.mm.ii.: disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.).
- 2) Delibera di Giunta regionale n° 6/27 del 12.02.2026.

3. Requisiti generali di partecipazione

- 1) Cittadinanza Italiana o di un Paese dell'Unione Europea. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso anche i cittadini stranieri extra europei in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno, a condizione che risiedano nel Comune di Macomer da almeno 5 anni. I cittadini extra europei secondo l'articolo 40, comma 6, del D.lgs. 286/98, devono essere titolari della carta di soggiorno o regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitanti un'attività di lavoro subordinato o autonomo.

Le assegnazioni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica ai cittadini extra europei, cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, saranno disposte entro il limite del 10% degli alloggi disponibili.

- 2) Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Macomer, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

Si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale vengono dedicati almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricavano almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale.

Ai sensi della L.R. 15 gennaio 1991, n. 7, articolo 2, sono considerati sardi emigrati:

- a) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;
 - b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana.
- 3) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel Comune di Macomer. È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, non sia inferiore a:

- 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone,
- 60 mq per 3 o 4 persone,
- 75 mq per 5 persone
- 95 mq per 6 persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato l'alloggio:

- di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone
- di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di 1 persona.

Quindi sono da considerare vani utili le camere, le stanze, il salotto e simili, nell'uso ordinario della unità immobiliare, mentre non lo sono la cucina e i vani accessori ovvero quelli necessari al servizio o al disimpegno dei vani principali o che ne integrano la funzione (bagni, dispense, ripostiglio, veranda, ingresso, corridoio, soffitte, cantine ecc.).

La superficie si misura al netto dei muri perimetrali e di quelli interni ed è detratto il 30% dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70.

- 4) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n° 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'indicato ambito territoriale di Macomer.
- 5) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno.
- 6) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'articolo 21 della Legge 5 agosto 1978, n° 457, e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso – pari a € 17.131,00. Il reddito di riferimento è quello imponibile ai fini fiscali anche desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi. L'anzidetto reddito complessivo, ai sensi del richiamato articolo 21, è ridotto di 516,46 € per ogni figlio a carico e, successivamente, considerato al 60% per la parte di esso proveniente da lavoro dipendente. Il reddito da considerare è quello relativo all'anno 2025.

Per “redditi da lavoro dipendente” si intendono quelli di cui all'articolo 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi, il quale, nel testo attualmente vigente recita:

“Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:

- a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati,
- b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.”

- 7) Non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in concessione semplice.
- 8) Non occupare abusivamente un alloggio E.R.P. in quanto l'articolo 5, comma 1 bis, del Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47 stabilisce che “I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.”.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica del nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due

anni alla data del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati. Si applicano, inoltre, le disposizioni della Legge 20 Maggio 2016 n° 76 in materia di unioni civili e convivenze.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente ai numeri 3), 4), 5), 7), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione.

Ai fini dell'accesso all'E.R.P. il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. È concessa facoltà alla famiglia affidataria di inserire nella domanda di assegnazione alloggio E.R.P. il minore in affidamento residenziale temporaneo ai sensi dell'art. 2, della legge 4 maggio 1983 n.184 e successive modificazioni. In caso di affidamento temporaneo diurno tale facoltà è riconosciuta al genitore naturale.

4. Condizioni soggettive e oggettive attributive di punteggio

La graduatoria generale di assegnazione è formata sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive e oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo.

a) Condizioni soggettive alla data di pubblicazione del bando		Massimo 8 punti
a.1)	Reddito anno 2025 pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 5 Agosto 1978, n° 457, e successive modificazioni:	non superiore a €. 1.863,00 annue per persona 2 punti
		non superiore ad €. 3.105,00 annue per persona 1 punto
a.2)	Nuclei familiari composti da cinque unità e oltre	1 punto
a.3)	Richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico.	1 punto
a.4)	Famiglie con anzianità di formazione non superiore a 2 anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro 1 anno (dalla data di presentazione della domanda). Il punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.	1 punto
a.5)	Presenza del nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3	2 punti
a.6)	Presenza di diversamente abili nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera diversamente abile il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3). <i>Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto a.5).</i>	3 punti
a.7)	Nuclei familiari che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando. <i>Detto punteggio non è cumulabile con a.3) e a.4).</i>	2 punti

b) Condizioni oggettive alla data di pubblicazione del bando		Massimo 10 punti
b.1)	Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed b.1.1) abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico – strutturali ed igienico - sanitari), ovvero alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto	4 punti

		esistente da almeno 2 anni dalla data di pubblicazione del bando, dovuta a:		grave) Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto. <i>Questa condizione b.1.1.) non è cumulabile con la condizione b.1.3) e b.3).</i>	
			b.1.2)	coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno 2 unità (condizione grave) <i>Questa condizione b.1.2) non è cumulabile con quella del punto b.2.1) e b.3).</i>	2 punti
			b.1.3)	abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi. <i>Questa condizione b.1.3.) non è cumulabile con la condizione. b.1.1) e b.3).</i>	2 punti
	b.2)	Situazione di disagio abitativo esistente alla data di pubblicazione del bando:	b.2.1)	abitazione in alloggio sovraffollato: <i>Questa condizione b.2.1) non è cumulabile con quella del punto b.1.2) e b.3).</i> <i>Per la definizione di vano utile si rimanda agli articoli n° 45 e n° 46 del D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142.</i>	da 2 persone a vano utile 2 punti da 3 persone a vano utile 3 punti da 4 persone a vano utile 4 punti
			b.2.2)	il suddetto punteggio è attribuito solo in misura di 0,50 al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'art. 2, punto c) della Legge Regionale n° 13/1989 se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della richiesta per concorrere all'assegnazione dell'alloggio E.R.P., a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nelle graduatorie e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato.	0,50 punti
	b.3)	Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi): <i>Questa condizione b.3) non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.</i>			4 punti

I cittadini non UE possono autodichiarare i requisiti se hanno la residenza italiana e gli stati, i fatti e le qualità personali sono certificabili o attestabili da soggetti pubblici e privati italiani.

5. Sub-graduatorie

Con lo stesso punteggio conseguito nella graduatoria generale, da questa vengono stralciate, a norma dell'articolo 13 della L.R. n° 13/1989, particolari sub-graduatorie di categorie prioritarie di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione nel contesto applicativo delle provvidenze per l'edilizia abitativa sovvenzionata.

Ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n° 13/1989 devono essere formate d'ufficio tre sub-graduatorie.

- 1) Gli appartenenti alle particolari categorie di concorrenti individuate ai punti a.3) e a.4) del comma 3 dell'articolo 9 della medesima legge, sono collocati in distinte sub-graduatorie con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei prioritari beneficiari della quota di alloggi di superficie minima, non superiore a mq 45, da ripartirsi fra tali due categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati.

Appartengono a queste particolari categorie di concorrenti:

- a) i richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico;
- b) le famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, purché

i componenti coabitino, occupino locali a titolo precario o, comunque, dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

- 2) Gli appartenenti alla particolare categoria di concorrenti individuata al punto a.5) del comma 3 dell'articolo 9 della surrichiamata legge regionale sono inseriti in una sub-graduatoria ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Appartengono a questa particolare categoria di concorrenti:

- a) i nuclei familiari di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3.

Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei precedenti commi e non assegnati alle categorie particolari cui sono prioritariamente destinati saranno assegnati secondo le graduatorie generali.

6. Allegati alla domanda

- a) La documentazione seguente serve a comprovare **i requisiti generali di partecipazione**:
1. Documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i componenti del nucleo familiare.
 2. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno nel caso di richiedente cittadino extra europeo.
 3. Documento che attesti la data di ultimazione dei lavori di costruzione (es. certificato di abitabilità o, in mancanza, certificato di ultimazione dei lavori presentato agli uffici pubblici): qualora un componente del nucleo dichiari di avere dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su uno o più alloggi diversi da quelli considerati adeguati e situati nel Comune di Macomer (ai fini della determinazione del valore locativo di cui al punto 4 del paragrafo 3 del presente Bando).
 4. Documento che attesti la data di eventuale ultimazione dei lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell'unità immobiliare: qualora un componente del nucleo dichiari di avere dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su uno o più alloggi diversi da quelli considerati adeguati e situati nel Comune di Macomer (ai fini della determinazione del valore locativo di cui al punto 4 del paragrafo 3 del presente Bando).
- b) La documentazione seguente serve a comprovare alcune condizioni attributive di punteggio e deve essere prodotta a pena di esclusione in sede di presentazione della domanda:

a) Punto a.4)
1. Idonea documentazione qualora si occupi un locale a titolo precario come: - copia dell'attestazione della Pubblica Amministrazione da cui risulti che l'alloggio è stato procurato a titolo precario/provisorio, - copia della comunicazione e i dati dell'avvenuta notifica, che deve essere antecedente alla pubblicazione del bando, del/i proprietario/i di voler vendere l'alloggio o di volerlo utilizzare per sé o i propri familiari a tempo indeterminato, - copia contratto di locazione, comodato, etc, la cui data certa sia anteriore a quella di pubblicazione del bando. 2. Planimetria dell'alloggio occupato ove situato fuori dal Comune di Macomer. 3. Copia del contratto di locazione, comodato, etc, la cui data certa sia anteriore a quella di pubblicazione del bando per dimostrare la coabitazione del futuro nucleo familiare qualora sia stato stipulato con tutti i componenti maggiorenni di questo. 4. Documentazione utile a dimostrare oggettivamente la coabitazione in assenza di altre prove (bollette, etc). 5. Idonea documentazione atta a dimostrare la non disponibilità, da parte del nucleo, anche futuro, di alcuna sistemazione abitativa adeguata: è possibile allegare anche foto e/o una descrizione che dimostrino l'inadeguatezza delle abitazioni di cui si avrebbe la disponibilità, con l'indicazione dei dati di localizzazione e catastali di ciascuna.
b) Punti a.5) e a.6)
Copia del certificato rilasciato dall'autorità sanitaria competente, attestante la situazione di disabilità e la percentuale di diminuzione permanente della capacità lavorativa, ovvero della

sentenza di riconoscimento della disabilità in corso di validità al momento della presentazione della domanda. <i>Verranno valutate unicamente le certificazioni recanti specifica indicazione della diminuzione della capacità lavorativa e relativa attribuzione di percentuale di disabilità.</i>
c) Punto a.7)
1. Emigrati Copia del certificato attestante il rapporto col sardo emigrato, qualora la domanda di assegnazione sia presentata dal coniuge o dai suoi discendenti. 2. Profugo Copia del certificato rilasciato dalla Prefettura attestante lo stato di profugo
d) Punto b.1.1)
Copia della certificazione dell'Autorità competente, recante una descrizione sommaria degli ambienti cui si compone l'alloggio e delle sue condizioni igienico-sanitarie e statico-strutturali, ed attestante l'inidoneità abitativa e la valutazione circa la decorrenza di questa (almeno biennale alla data di pubblicazione del Bando).
e) Punto b.1.2)
Documento e/o informazioni, non acquisibili d'ufficio dal Comune, che dimostrino la coabitazione (da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando).
f) Punto b.1.3)
Copia del verbale dell'Autorità competente recante: - la descrizione sommaria degli ambienti cui si compone l'alloggio - la rappresentazione delle condizioni igienico-sanitarie dello stesso, tra cui la presenza o meno di umidità permanente o diffusa, specificando se questa sia dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità non superabile con normali interventi di manutenzione - attestazione del conseguente grave disagio abitativo - valutazione circa la decorrenza del disagio stesso (almeno biennale alla data di pubblicazione del bando).
g) Punto b.2.1)
Planimetria dell'alloggio con l'indicazione dei vani (cucina, etc) e dei dati catastali.
h) Punto b.3)
- Copia del provvedimento giudiziario (ordinanza, sentenza esecutiva) di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale - Copia dell'ordinanza di sgombero - Copia del verbale di conciliazione giudiziaria - Dichiarazione del datore di lavoro privato che attesti il collocamento a riposo del dipendente che usufruisca dell'alloggio di servizio.

7. Modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate mediante compilazione dell'apposito modulo:

- scaricabile dall'home page del Comune <https://comune.macomere.nu.it/>
- richiedibile presso l'Ufficio Patrimonio del Comune, che si trova al 3° piano dello stabile nuovo.

Detto modulo e gli eventuali allegati devono essere:

- trasmessi a mezzo **P.E.C.** all'indirizzo protocollo@pec.comune.macomere.nu.it indicando nell'oggetto della mail "Domanda di partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione di alloggi ERP 2026": in questo caso il modulo deve essere compilato a mano e scansato oppure compilato a video e sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato deve essere stato rilasciato da un certificatore accreditato, e la P.E.C. deve essere del medesimo soggetto;
- consegnati **a mano** all'ufficio protocollo, che si trova al piano terra, sulla destra, dello stabile vecchio, di mattina dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00 ed il pomeriggio il lunedì ed il martedì dalle 16:00 alle 17:00: in questo caso il modulo deve essere sottoscritto con firma autografa;

- trasmessi con **raccomandata A/R** all'indirizzo "Comune di Macomer (08015) – Ufficio Patrimonio C.so Umberto I n° 13": in questo caso il modulo deve essere sottoscritto con firma autografa; al fine della valutazione del rispetto del termine di presentazione farà fede la data del timbro postale di spedizione, purché pervengano entro 10 giorni dalla scadenza del termine.
 - trasmessi a mezzo **MAIL** semplice all'indirizzo info@comune.macommer.nu.it indicando nell'oggetto della stessa "Domanda di partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione di alloggi ERP 2026": in questo caso il modulo deve essere compilato a mano e scansionato oppure compilato a video e sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato deve essere stato rilasciato da un certificatore accreditato, e la P.E.C. deve essere del medesimo soggetto.
- ATTENZIONE: la mail ordinaria non genera una ricevuta di consegna con valore legale e dunque non si ha riscontro dell'esito della consegna. L'Ente non si assume alcuna responsabilità circa la ricezione delle istanze trasmesse con mail semplice.

La domanda deve essere sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, che, in questo modo, confermano il possesso dei requisiti che la norma pone in capo a tutti i componenti del nucleo stesso, di cui ai numeri 3), 4), 5), 7) del presente Bando, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 2 della L.R. 13/89.

All'istanza deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i componenti del nucleo familiare.

Le domande devono pervenire al protocollo a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nell'Albo pretorio del Comune di Macomer ed entro il sessantesimo giorno da tale data;

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione delle domande è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti nei Paesi extraeuropei secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della L.R. n° 13/1989.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Macomer secondo le seguenti date:

- dal 07 OTTOBRE 2026 al 09 NOVEMBRE 2026;
- dal 07 OTTOBRE 2026 all'11 GENNAIO 2027 per i residenti nell'area europea;
- dal 07 OTTOBRE 2026 all'08 FEBBRAIO 2027 per i residenti nei paesi extraeuropei.

In caso di presentazione di più istanze da parte dello stesso richiedente, verrà valutata esclusivamente l'ultima.

I moduli di domanda devono essere compilati in modo preciso e puntuale, con l'indicazione di tutti gli elementi richiesti. Essi sono predisposti sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ciò comporta la responsabilità civile e penale del dichiarante in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese. La falsa dichiarazione comporta l'esclusione del concorrente dal procedimento, fatta salva l'applicazione della legge penale.

8. Pubblicità

Il presente bando, nel rispetto dell'articolo 4 della L.R. n° 13/1989, verrà pubblicato:

1. sull'albo pretorio on-line del Comune per 30 giorni consecutivi
2. sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna,
3. sul canale Telegram del Comune,
4. sulla pagina Facebook dell'Ente,
5. all'albo pretorio dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) di Nuoro,
6. secondo le modalità all'uopo indicate dalla Regione presso le rappresentanze consolari o diplomatiche all'estero.

9. Istruttoria, controlli, formazione della graduatoria, ricorsi.

A) Istruttoria delle domande.

Una volta scaduti i termini di presentazione delle domande l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del Comune procederà all'istruttoria delle domande ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n.

13/1989:

1. verificherà la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda e l'esistenza della documentazione richiesta,
2. richiederà agli interessati di sanare omissioni, inesattezze, irregolarità presenti nella domanda e/o negli allegati rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità e richiederà di fornire informazioni o documentazione relativa a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni (soccorso istruttorio), concedendo una finestra temporale non superiore ai 30 giorni, che sospende il termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'articolo 2 della L. 241/90,
3. verificherà la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dal bando,
4. escluderà le domande per le quali non è ammesso il soccorso istruttorio e quelle non debitamente regolarizzate, nonché quelle il cui contenuto si sia rivelato non veritiero e/o gli allegati falsi,
5. attribuirà il punteggio spettante in base alle condizioni soggettive e oggettive dichiarate e, nei casi richiesti, debitamente documentate,
6. formerà quattro graduatorie provvisorie, una generale e tre speciali, entro 60 giorni dal ricevimento degli atti (articolo 10, comma 1, della L.R. 13/89), con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, che saranno:
 - pubblicate per 30 giorni all'albo pretorio on-line comunale ai sensi di legge (articolo 10, comma 2, della L.R. 13/89),
 - pubblicate presso la sede A.R.E.A. di Nuoro,
 - comunicate con lettera raccomandata A/R e/o PEC/mail ai lavoratori emigrati, indicando l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune e la posizione conseguita,Entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie all'albo pretorio del Comune o 60 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata per i lavoratori emigrati all'estero, gli interessati possono presentare opposizione trasmettendo una motivata richiesta di riesame con le stesse modalità previste per l'invio della domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'alloggio. All'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi rispetto a quelli presentati ai fini del concorso. Non saranno valutabili, ai fini della determinazione del punteggio, quelli che il concorrente avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini del concorso. La richiesta di riesame presentata oltre il termine di 30 giorni sarà dichiarata irricevibile.
7. esaminerà le eventuali richieste di riesame,
8. sorteggerà in pubblica seduta le domande che abbiano conseguito il medesimo punteggio: la data del sorteggio sarà comunicata agli interessati, che hanno diritto ad assistervi, con almeno 10 giorni di anticipo,
9. formulerà la graduatoria e le sub-graduatorie definitive, che prima della pubblicazione, dovranno essere approvate con determina dirigenziale,
10. pubblicherà le graduatorie con le stesse modalità previste per quelle provvisorie.

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n° 445/2000 il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, specie nei casi di ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti. Ferme restando le denunce alle autorità competenti e le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o la falsità dei documenti presentati, il richiedente decade dal beneficio eventualmente ottenuto. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. I nominativi dei potenziali assegnatari potranno essere inviati agli organi competenti preposti ai controlli previsti dalle leggi vigenti.

La graduatoria definitiva, dopo l'approvazione con apposito atto dirigenziale, sarà pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituirà provvedimento definitivo, restando valida fino alla pubblicazione di una nuova graduatoria.

La graduatoria definitiva potrà essere modificata qualora il Comune accerti:

- a) la sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritti per l'inserimento,
- b) la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda, relative ad alcuno dei requisiti prescritti dal bando,
- c) il mancato rispetto dell'impegno di concedere in locazione l'alloggio sul quale si ha un diritto di

- usufrutto o di proprietà ad un soggetto tra quelli inclusi nella graduatoria e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato (vedi punto b.2.2 del paragrafo 4),
- d) il mancato rispetto dell'impegno a costituire una nuova famiglia entro un anno dalla data di presentazione della domanda (vedi punto a.4 del paragrafo 4),

Fino all'approvazione della graduatoria definitiva e delle relative sub graduatorie, gli alloggi verranno assegnati sulla base della graduatoria vigente.

Sulle graduatorie, per motivi di riservatezza, non saranno riportate le generalità di coloro che vi sono presenti.

Il Comune può in ogni momento chiedere la presentazione di documenti originali o in copia conforme o tradotti e legalizzati in relazione a informazione che non è in grado di verificare o acquisire autonomamente e per assicurare la dovuta efficienza e celerità del procedimento.

10. Marca da bollo

La domanda di partecipazione è gravata dall'imposta di bollo essendo tesa ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo.

Se trasmessa per via telematica è dovuta in misura forfettaria (16,00 €) a prescindere dalla dimensione del documento.

L'imposta di bollo deve essere apposta sia che si tratti della domanda di mantenimento dei requisiti attraverso la compilazione dell'allegato *Modulo A*, sia che si tratti dell'inserimento ex novo nella graduatoria, tramite la compilazione dell'allegato *Modulo B*.

Quindi se viene inoltrata:

- via PEC scansionando l'originale cartaceo, la marca deve essere apposta su tale documento e annullata, apponendo un segno, come la firma o la data di presentazione del documento, che intersechi sia una parte del bordo della marca stessa che parte del foglio, usando una penna possibilmente blu;
- via PEC/mail in formato elettronico, la marca da bollo cartacea deve essere inserita nell'apposito spazio dell'allegato "Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo", che deve essere compilato in ogni sua parte, e annullata come sopra indicato. Il contrassegno deve essere conservato per i tre anni successivi, secondo quanto previsto dall'articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26/10/1972, per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Se la domanda è trasmessa per raccomandata o consegnata a mano la marca cartacea va apposta sulla stessa.

11. Canone di concessione

Il canone di concessione degli alloggi è determinato secondo le norme di cui alla L.R. 6 aprile 1989 n° 13, alla L.R. 5 luglio 2000 n° 7 e alla L. 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

12. Responsabilità del procedimento

Ai sensi della L. 241/90:

- l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale è il Settore Tecnico – Ufficio Patrimonio del Comune di Macomer,
- il Responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 è la dirigente del Settore Tecnico, Dott.ssa Ing. Floriana Muroi, visto decreto di conferimento dell'incarico da parte del Sindaco n° 6 del 14/07/2026.

L'Ufficio patrimonio si trova al 3° piano del Palazzo Nuovo ed è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e lunedì e martedì anche di pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Riferimenti telefonici:

- Rag. Daniela Niola: 0785/790804
- Dott.ssa Antonietta Mura: 0785/790864

- Dott. Marco Caboni: 0785/790863
 - Dirigente Dott.ssa Ing. Floriana Muroi: 0785/790810
- Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.macomere.nu.it

13. Tutela dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR n. 679/2016 si informano gli interessati che i dati acquisiti verranno utilizzati ai fini del procedimento di creazione e per la gestione della graduatoria.

Il trattamento verrà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici.

I dati possono essere comunicati alla Regione Sardegna, al Ministero delle Finanze, alla Guardia di Finanza, ad A.R.E.A. o altri Enti pubblici legittimati al trattamento, nonché ai fini del rispetto della normativa in materia di accesso agli atti.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare al procedimento.

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti d'accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati, come previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal G.D.P.R. rivolgendosi al Comune di Macomer.

Titolare del trattamento è il Comune di Macomer – PEC: protocollo@pec.comune.macomere.nu.it

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO) è l'Avv. Alessandra Sebastiana Etzo email: dpo@unionemarghine.it

Macomer, 06/10/2026

Il Dirigente del Settore Tecnico
Dott.ssa Ing. Floriana Muroi